



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOMÈ DEL POPOLO ITALIANO**

**IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI-V SEZIONE CIVILE-DR. GIULIA CAMPESE**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 76991/2010 di R.G.  
oggetto: risarcimento del danno  
riservata a sentenza all'udienza del 13 luglio 2011



**TRA**

**BORZACCHIELLO MARIA**, nata a Piedimonte Matese (CE) il 3/5/89, C.F.: BRZMRA89E43G596V, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Puca e Damiano De Rosa, presso lo Studio degli stessi eletta dom.ta in Villaricca, Napoli, al Viale della Repubblica, 47, procura in calce all'atto di citazione.

**ATTRICE**

**E**

**REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente p. t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Bernardino Tuccillo dell'Avvocatura Regionale giusta procura generale per Not. S. Cimmino, Rep. n. 35093 del 17/9/2002 eletta dom.ta in Napoli, alla Via S. Lucia, 81

**CONVENUTA**


**NONCHE'**

**PROVINCIA DI CASERTA**, in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Caserta, al Corso Trieste, 133.

**CHIAMATA IN GIUDIZIO**

**RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE**

Con citazione notificata il 29/6/10, Maria Borzacchiello conveniva in giudizio la Regione Campania perche' fosse condannata al risarcimento del danno, ex art. 2043





c.c., col pagamento della somma di euro 1.033,00, oltre rivalutazione, interessi e spese, tanto perche' in data 20/5/2010, alle ore 21,00 circa, in Riardo (CE), sulla strada provinciale 289 al Km. 4,00, direzione Riardo-Pietramelara, l'autovettura Nissan Micra, Tg. CW537PR, veniva investita da un cinghiale selvatico di grosse dimensioni che tagliava la strada, procurando, alla detta auto, rottura della parte anteriore sinistra.

Si costituiva la Regione Campania eccependo la nullita' della domanda, la carenza di legittimazione passiva essendo la Provincia tenuta in concreto ai piani faunistico-venatori. Nel merito impugnava la stessa per mancanza di prova e chiedeva il rigetto con ogni conseguenza per le spese.

Stante l'eccezione, l'attrice chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio la Provincia di Caserta ed a tanto provvedeva con atto notificato il 4/2/11. Non essendo comparsa la Provincia, constatata la regolarita' della notifica, veniva dichiarata la contumacia della stessa. Esibiti i documenti, espletata prova testimoniale, rese le conclusioni con cui le parti si riportavano alle proprie domande ed eccezioni, la causa veniva riservata a sentenza.

### **RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Va rigettata la chiesta declaratoria di nullita' della domanda per esser l'oggetto indeterminato, ex art. 164 c.p.c., in quanto per esservi nullita' della citazione, per omessa determinazione dell'oggetto, e' necessario che il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto, e sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto.

Nel caso di specie, l'attrice ha specificato sia l'uno che l'altro: declaratoria di responsabilita' e condanna al risarcimento danni.

Va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla costituita Regione. La S.C. con sentenza 7 aprile 2008, n. 8953, e' intervenuta in materia di



risarcimento del danno cagionato da animali selvatici. La fauna selvatica appartiene al patrimonio dello Stato, ma, se causa danni, la responsabilita' e' delle Regioni, alle quali sono demandati poteri di gestione, tutela e controllo di tutte le specie della fauna selvatica, trattandosi di materia devoluta alle Regioni, le quali, in mancanza, violano il c.c., qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga coui che ha commesso il fatto a risarcire il danno e parte dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 che stabilisce che la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato demanda alle Regioni l'emanazione di norme relative alla gestione e tutela.

Va pertanto rigettata la chiamata in causa e nulla per spese, non essendosi costituita la Provincia.

La domanda e' altresì fondata nel merito e va, pertanto, accolta.

Il fatto e' rimasto provato e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, Francesco Natale e Monica Bonafiglia, i quali hanno riferito che nell'aprile 2010, verso le ore 24,00, mentre percorrevano la strada che mena a Riardo-Petramelara (CE), il primo seguiva con la propria auto e la seconda si trovava nell'autovettura dell'attrice, dai boschi e' spuntato qualcosa che ha investito la Micra, nella parte anteriore sinistra, ed hanno potuto constatare che trattavasi di un cinghiale selvatico che, dopo l'impatto, fuggiva impaurito.

Detta dinamica e' stata confermata dal rapporto redatto in pari data dalla Polstrada di Caianiello intervenuta sul luogo del sinistro, da cui risulta che sulla strada rettilinea, sufficientemente illuminata, era accaduto un investimento ad opera di cinghiali selvatici.

Appare, pertanto, la responsabilita' del Presidente pro-tempore della Regione Campania ex artt. 2043 e 2051 c.c.

Venendo ora al quantum, la somma richiesta di euro 1.033,00 quale costo per il ripristino dell'autovettura di proprieta' dell'attore appare congrua tenuto conto delle



risultanze processuali, in relazione ai danni subiti. In particolare si giustifica la sostituzione di numerose parti del veicolo che appaiono, dalle fotografie esibite, danneggiate e non comunque facilmente riparabili, si giustifica la richiesta di mano d'opera così come formulata.

Tenuto, pertanto, conto dei danni effettivamente subiti e provati, anche dal summenzionato rapporto: parte anteriore sinistra, parafrangente, paraurti, passaruota, mascherina, braccio scillante, ammortizzatore, del tempo necessario per le riparazioni, e del costo delle parti effettivamente da sostituire perché non riparabili, del tipo del veicolo, del tempo della sua immatricolazione e del suo stato di usura, tenuto, infine, conto dei dati di comune e notoria esperienza, appare congruo e conforme a Giustizia quantificare in danno in euro 1.050,00 comprensivi di IVA e rivalutazione monetaria.

Gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza essendosi provveduto alla rivalutazione del credito.

Le spese seguono la soccombenza così come da dispositivo.

#### P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:


- dichiara il presidente pro-tempore della Regione Campania responsabile del sinistro di cui è causa;
- rigetta la domanda nei confronti della Provincia di Caserta e nulla per spese;
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Regione Campania, in persona del Presidente pro-tempore, in favore dell'attrice al risarcimento del danno che liquida in euro 1.050,00, comprensivi di IVA e rivalutazione, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna la suddetta al pagamento delle spese e competenze che liquida in euro 1.000,00 così distinti: euro 150,00 per spese; euro 350,00 per diritti; euro 500,00 per onorari; oltre il 12,50 % delle spese generali, I.V.A e C.P.A.



come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Stefano Puca e Damiano De Rosa;

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Napoli, 21 settembre 2011



IL CANCELLIERE  
*Loredana Franco*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
*21.9.11*

Napoli, li

IL CANCELLIERE  
*Loredana Franco*

*Il Giudice di Pace*  
*Giulia Campese*





# UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE IN NAPOLI

Via Foria - ex Caserma Garibaldi - Napoli

## Ufficio Sentenze

In esecuzione a quanto disposto in data 15/6/12 dal G di P dott. CAMPESSE

della V Sezione civile, si provvede a rettificare la sentenza n.ro 34743/11

emessa il 21/9/11 resa pubblica in data 21/9/11 nel senso che, dove si legge:

A PAG. 3 RIG. 25 E A PAG. 4 RIG. 15  
« REGIONE COMPAGNIA »

debba leggersi ed intendersi invece: « REGIONE CAMPANIA »

Napoli, il 15/09/2012

UFFICIO DISTrettuale DI PACE DI NAPOLI  
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti i Ufficiali che ne siano richiesti  
ed a chiunque spetti, di dare esecuzione il presente titolo,  
al Pubblico Ministero di competenza ed a tutti gli Ufficiali  
della Forza Pubblica di conservarvi quando ne siano legal-  
mente richiesti.

La presente copia, composta da n. 2 fogli, conforme al  
titolo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta

Napoli, li

15 GIU. 2012

IL CANCELLIERE

conforme alla copia

15 GIU. 2012

Napoli, 15 GIU. 2012

*[Signature]*  
CANCELLIERE



relata di notifica :

si notifici il presente atto ( sentenza n 34773/2011 emessa dal Giudice di Pace di Napoli sezione V dott.ssa Campese , con allegata ordinanza di correzione di errore materiale e munita di formula esecutiva ) a **REGIONE CAMPANIA in persona del Pres. p. t. presso la nota sede in NAPOLI alla via Santa Lucia n.81 .**

Esposito Antonio

19 GIU 2012

UFFICIALE PUBBLICO  
ALDO DI LUCA